

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	67
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	68
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	70
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 947 Berruto, C. 990 Amorese e C. 1424 sen. Romeo, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	51
Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 1266 Ravetto (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1054 Manzi</i>)	52
Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550 sen. Marti, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	54

SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	75
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	76
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	77

RISOLUZIONI:

7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in <i>streaming</i> (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00037</i>)	60
ALLEGATO 8 (<i>Risoluzione approvata</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Atto n. 94 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	80

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato, adottato nella seduta del 16 novembre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella giornata di martedì 21 novembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 46 emendamenti su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità.

Avverte che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Avverte, altresì, che l'emendamento Di Maggio 14.5 è stato ritirato e che il relatore ha presentato le proposte emendative 6.1, 6.2 e 14.15 che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Al riguardo poiché tali emendamenti hanno la sola finalità di prevedere il con-

certo con il Ministero del turismo nelle varie articolazioni del testo, chiede ai rappresentanti dei gruppi se siano disponibili a rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti.

(*Così rimane stabilito*)

Federico MOLLICONE, *presidente* non essendovi deputati che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti a cominciare da quelli riferiti all'articolo 1.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 1.1 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in vedi allegato (*vedi allegato 3*), esprime parere contrario sull'emendamento Caso 1.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 1.3.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente* dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento 1.1 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Mollicone come riformulato (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Caso 1.2 ed approva l'emendamento Mollicone 1.3 (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Manzi 2.1 mentre esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 2.2

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Manzi 2.1 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Manzi 2.2.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 3.1, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 3.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 3.3 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 3.4, Mollicone 3.5 e Mollicone 3.6, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 3.7 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), esprime parere contrario sull'emendamento Caso 3.8, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 3.9 (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente* dichiara di accogliere la riformulazione proposta degli emendamenti 3.3 e 3.7 a sua firma.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Manzi 3.2 ed approva l'emendamento Mollicone 3.3 come riformulato, nonché gli emendamenti Mollicone 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Respinge quindi l'emendamento Caso 3.8 ed approva l'emendamento Mollicone 3.9 (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5,

esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 5.1, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 5.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 5.3 e 5.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 5.5 e Manzi 5.6.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mollicone 5.1 (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Manzi 5.2, approva gli emendamenti Mollicone 5.3 e 5.4 (*vedi allegato 4*) e respinge gli emendamenti Caso 5.5 e Manzi 5.6.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 6.2 e 6.1 a sua firma.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli emendamenti Manzi 7.1 e Mollicone 7.2, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Caso 7.3 e Manzi 7.4.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 7.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Manzi 7.1 e Mollicone 7.2. (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Caso 7.3.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Caso 8.1; passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 9.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 9.2.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 8.1 e Manzi 9.1 mentre approva l'emendamento Mollicone 9.2 (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 10.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 10.2 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in *vedi allegato (vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente* dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento 10.2 a sua firma.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 10.1 ed approva l'emendamento Mollicone 10.2 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore* passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Maggio 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, Mollicone 14.1, 14.2 e 14.3 raccomandando l'approvazione dell'emendamento 14.15 a sua prima firma. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Di Maggio 14.14 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in *vedi allegato (vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Grazia DI MAGGIO (FDI) dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 14.14.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Maggio 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, Mollicone 14.1, 14.2 e 14.3, l'emendamento 14.15 del Relatore nonché l'emendamento Di Maggio 14.14 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 15.1 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 15.01.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento 15.1 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mollicone 15.1, come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo Schullian 15.01 (*vedi allegato 4*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

C. 947 Berruto, C. 990 Amorese e C. 1424 sen. Romeo, approvata dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Chiede al relatore, onorevole Sasso, come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame, il testo della proposta di legge C. 1424 nel testo approvato dal Senato.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), nell'esprimere un orientamento favorevole sul testo della proposta di legge all'esame della Commissione già approvata dal Senato osserva come certamente il testo sia migliorato rispetto alla formulazione originaria; in particolare esprime apprezzamento per la previsione di attività multidisciplinari nell'ambito della scuola primaria così come l'aver espunto il requisito relativo al rendimento scolastico per la partecipazione ai giochi della gioventù che a suo giudizio devono essere aperti indipendentemente dall'andamento scolastico anche per riavvicinare gli studenti allo sport e favorire il loro recupero scolastico.

Ritiene, peraltro, che vi siano altri interventi possibili per migliorare il testo come ad esempio l'intitolazione dei giochi a Giulio Onesti, come previsto anche dalla proposta di legge del collega Perissa, che dedicò la sua vita alla creazione della biblioteca del CONI e inventò sostanzialmente giochi della gioventù.

Più in generale, segnala che il 31 maggio è stato sottoscritto da sei Ministeri un protocollo che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un comitato per l'organizzazione dei nuovi giochi della gioventù. Al riguardo si chiede, pertanto, se la Commissione non stia in realtà esaminando una proposta di legge già superata nei fatti dalla sottoscri-

zione del citato protocollo. Ritiene, infine, che trattandosi di un tema trasversale ampiamente condiviso dai gruppi occorrerebbe non perdere tale preziosa occasione di lavoro.

Gaetano AMATO (M5S) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Berruto ricorda come sia già successo, in passato, che il Governo abbia, di fatto, scavalcato le proposte di iniziativa parlamentare.

Nell'evidenziare l'importanza di coinvolgere tutti gli studenti nella partecipazione ai giochi della gioventù anche al fine di favorirne il recupero, condivide l'interrogativo posto dal collega Berruto circa le criticità derivanti dalla sottoscrizione del citato protocollo da parte di numerosi Ministeri.

Marco PERISSA (FDI) interviene per precisare che non ha depositato una proposta di legge in materia, pur condividendone la finalità, dal momento che l'altro ramo del Parlamento ha proceduto all'approvazione del testo in esame con il coinvolgimento fattivo del gruppo di Fratelli d'Italia.

Il sottosegretario, Paola FRASSINETTI con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, precisa che sarà sua cura verificare lo stato di avanzamento del citato protocollo ritenendo che, in ogni caso, il Parlamento debba proseguire con l'esame delle proposte di iniziativa parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge già approvata dal Senato C. 1424.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari oppor-

tunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

C. 1266 Ravetto.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1054 Manzi).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, reca una serie di novelle alla legge n. 92 del 2019 relativa all'Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica introducendo, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alle pari opportunità femminili. Tale nuovo insegnamento ha come obiettivi:

a) la crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;

b) il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro. L'adozione dei programmi e delle linee guida in materia, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è affidata al Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare l'articolo 1 alla lettera *a)*, comma 1 modifica l'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2019, introducendo le pari opportunità femminili fra i principi che l'educazione civica è chiamata a sviluppare nelle istituzioni scolastiche.

La lettera *b)* del comma 1 introduce una nuova lettera *h)* nell'elenco contenuto nel comma 1 dell'articolo 3, che enumera le tematiche, le competenze e gli obiettivi di apprendimento relativi all'insegnamento dell'educazione civica da declinare all'interno delle linee guida che il Ministero dell'istruzione e del merito deve adottare.

La lettera *c)* del comma 1 introduce un nuovo articolo 5-*bis* nella citata legge n. 92 del 2019, rubricato « Educazione alle pari opportunità femminili ». Nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è prevista l'educazione alle pari opportunità femminili. Il comma 2 dispone che nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 è finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. In base al comma 3, l'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, deve altresì promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

Ai sensi del comma 4, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari

opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'educazione alle pari opportunità femminili.

In base al comma 5, le linee guida forniscono indicazioni per inserire, nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi del rispetto, della non oggettificazione e della emancipazione delle donne, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e del contrasto della violenza sulle donne, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 1054, d'iniziativa della deputata Manzi, recante introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione, pure assegnata alla nostra Commissione.

Tale proposta di legge, pur vertendo in materia analoga alla proposta di legge C. 1266 Ravetto, presenta un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo rispetto a quello della proposta di legge in esame; l'abbinamento potrà dunque essere disposto solo su deliberazione della Commissione.

Antonio CASO (M5S) chiede alla Presidenza se sia possibile abbinare anche la proposta di legge della collega Ascari C.407 che verte su materia analoga.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) chiede l'abbinamento anche della proposta di legge depositata dal suo gruppo a prima firma della collega Ghirra C. 1568 che riguarda i medesimi argomenti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, con riferimento alle richieste avanzate dai deputati Caso e Piccolotti chiarisce che le citate proposte di legge potranno essere abbinare quando risulteranno effettivamente assegnate alla Commissione.

Pone quindi in votazione la proposta di abbinare la proposta C.1054 Manzi.

La Commissione approva.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.

C. 1550 sen. Marti, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la proposta di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, dispone, a decorrere dal 2024, un contributo annuo pari a 5 milioni di euro annui a beneficio dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, per assicurare il sostegno e la valorizzazione delle sue attività.

La proposta di legge, già approvata in sede redigente dalla 7^a Commissione Cultura del Senato, si compone di un unico articolo.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costitui-

tisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 dispone che in merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.

Infine, il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che la presidenza procederà alla verifica circa la volontà dei gruppi a rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di

società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla VI Commissione Finanze sul disegno di legge C. 1515, già esaminato in prima lettura al Senato, diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Rileva, preliminarmente, che il disegno di legge consta di 27 articoli, suddivisi in V capi:

Capo I: Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (artt. 1-19); Capo II: Disciplina delle autorità nazionali di vigilanza (artt. 20-24); Capo III: Misure di promozione dell'inclusione finanziaria (art. 25); Capo IV: Modifiche alla disciplina del Patrimonio Destinato (art. 26); Capo V: Disposizioni finanziarie (art. 27).

Con riferimento ai profili di competenza segnala, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 25, modificato nel corso dell'esame al Senato, che introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

In particolare con il comma 1, lettera *a*), viene modificato l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92 del 2019 introducendo tra gli obiettivi dell'insegnamento dell'educazione civica, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica (oltre che civica, culturale e sociale delle comunità) nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

La lettera *b*) del comma 1, nel testo risultante dalle modifiche introdotte al Senato, intervenendo sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2019, introduce una disposizione diretta a riconoscere un vero e proprio diritto al risparmio, all'investimento, all'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d'impresa (tale locuzione sostituisce la previsione del testo iniziale che si limitava a fare particolare riferimento solo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento).

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 modificano l'articolo 3 della citata legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento per l'educazione civica, prevedendo, a seguito delle modifiche introdotte al Senato:

all'alinea del comma 1, dell'articolo 3 viene sostituito il riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con quello al Ministero dell'istruzione e del merito (lettera *c*), n. 1);

l'inserimento (con una nuova lettera *h-bis*) dell'educazione finanziaria, assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, tra le tematiche oggetto di insegnamento dell'educazione civica (lettera *c*), n. 2) e la previsione che per l'insegnamento di cui sopra, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Com-

missione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi (tale ultima previsione è prevista attraverso l'inserimento, dalla lettera *c*), n. 3, di un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 3);

l'inserimento dell'educazione finanziaria, anche nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (lettera *d*).

Il comma 2 modifica il comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 che istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

In particolare le lettere *a*) e *b*) del comma 2 aggiornano la dizione Ministero (e Ministro) dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la nuova denominazione Ministero (e Ministro) dell'istruzione e del merito; La lettera *c*) del comma 2 precisa che, a decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3. A seguito della formulazione del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 3, come sopra descritto, viene conseguentemente soppresso il vincolo di tenere conto degli accordi di cui al comma 10-*bis*).

Ricorda, in proposito, che il comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il programma per una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ».

La lettera *d*) del comma 2, come riformulata nel corso dell'esame al Senato, introduce un comma 10-*bis* all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237

che dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sulla proposta di legge C. 1304 recante disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta, approvata dal Senato il 12 luglio scorso, e ora adottata come testo base dalla Commissione di merito della Camera dei deputati. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 prevede come finalità principale della proposta di legge il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

L'articolo 2, mantenendo fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015, dispone un elenco di attività delle quali i soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento – ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale – devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possano promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Il comma 2 precisa che, per le citate finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici criteri di premialità (come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza) in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

L'articolo 4 dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto

legislativo, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituirsi presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre. Al fine di celebrare la Giornata:

lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e gli Enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche (articolo 7);

le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura (articolo 8);

la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 9).

L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, riconosciuto agli agricoltori:

che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di

strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema (comma 1);

che presentino progetti volti alla rivitalizzazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo (comma 2).

L'articolo 11 reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri, quantificati nella misura di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».

C. 1419 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che il disegno di legge del Governo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XIII Commissione Agricoltura, reca l'istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana » e si compone di 11 articoli. Come emerge dalla relazione illustrativa, esso ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, prevedendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostenga e promuova lo sviluppo dell'arte culinaria, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

L'articolo 2 istituisce il premio di « Maestro dell'arte culinaria » presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che esso sia conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale. Si prevede, inoltre, che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia istituito un registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

L'articolo 3 dispone che il premio sia conferito annualmente nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura. Tale elenco può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 4 stabilisce che il premio consiste in una medaglia di bronzo che reca, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, diciture specifiche corrispondenti a ciascuna categoria di merito.

L'articolo 5 reca i requisiti dei candidati. In particolare, i candidati devono avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; avere maturato, nello stesso settore, almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza; avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

L'articolo 6 reca la disciplina relativa alla presentazione delle candidature. In particolare, le candidature sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche su segnalazione delle associazioni di categoria, e sono

inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 7 prevede che le candidature siano esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 8 dispone che il comitato di cui all'articolo 7 svolga un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti richiesti si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito previste. L'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

L'articolo 9 prevede la possibilità di affidare ai destinatari del premio incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina i presupposti di legittimità in base ai quali le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.

L'articolo 10 disciplina i casi e le modalità di revoca del premio. In particolare, la revoca del premio viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno. La proposta di revoca è presentata al comi-

tato, che la comunica all'interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il comitato, quindi, decide sulla proposta di revoca del premio.

Infine, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene Il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in *streaming*.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00037).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 23 novembre scorso,

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) informa la Commissione di aver depositato un testo riformulato della risoluzione in esame (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime un orientamento favorevole sul

testo della risoluzione in esame come riformulato.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), nell'esprimere giudizio favorevole sulle questioni affrontate dalla risoluzione Amorese evidenzia l'importanza di intervenire al fine di consentire l'accesso a prezzi accettabili anche alle fasce meno abbienti nonché di provare a migliorare il servizio reso per la trasmissione in *streaming* degli eventi sportivi. Esprime peraltro alcune perplessità circa l'effettiva possibilità che tali obiettivi possano essere realizzati con un atto di indirizzo ovvero con un intervento normativo ritenendo assai complessa l'attività di sensibilizzazione delle leghe del calcio. Condivide peraltro l'obiettivo di trovare una strada in tale direzione. Preannuncia quindi il voto favorevole a nome del suo gruppo sul testo della risoluzione in esame come riformulata.

Antonio CASO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame condividendo peraltro le considerazioni svolte dal collega perduto circa l'effettiva praticabilità degli obiettivi che la risoluzione si prefigge. Ricorda come anche in passato nell'ambito della discussione dell'esame delle proposte di legge in materia di pirateria si sia provato ad affrontare un tema che appare assai complesso.

Alessandro AMORESE (FDI), ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni evidenziando come quello in esame sia effettivamente un atto di indirizzo ma che a suo giudizio può rappresentare primo passo al fine di ritornare a rendere fruibili alle fasce meno abbienti gli eventi sportivi e forse non solo limitatamente al settore del calcio. Ringrazia quindi il Governo per il segnale di attenzione che ha voluto esprimere in questa sede.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Amorese ritiene che il Parlamento possa intervenire anche con un atto di indirizzo certamente rivolto al Governo ma che può rappresentare una sorta di *moral*

suasion nei confronti delle società che si occupano dello *streaming* degli eventi sportivi, al fine di ottenere diverse politiche di prezzo. Assicura che le forze politiche di maggioranza garantiranno la veicolazione a tutte le piattaforme coinvolte e alle leghe del calcio al fine di sottolineare l'importanza della questione sollevata.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), suggerisce al collega Amorese e alle forze politiche di maggioranza, proprio al fine di dare maggior peso alle questioni affrontate dalla risoluzione in esame, di consentire alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni anche eventualmente avviando un'indagine conoscitiva, al fine di poter raccogliere tutti i dati e le informazioni relative alle criticità evidenziate nella risoluzione.

Alessandro AMORESE (FDI), ritiene che l'approvazione della risoluzione a sua firma possa rappresentare un presupposto affinché la Commissione possa svolgere su tali temi un'indagine conoscitiva.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00037 (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

— *Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Atto n. 94.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara l'astensione dal voto, a nome del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: di tradizione, di memoria,

1.1. Mollicone.

Al comma 1, sostituire le parole: per la formazione *con le seguenti:* per la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze

1.2. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133

1.3. Mollicone.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire la parola: salvaguardia *con la seguente:* tutela

2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 2, dopo le parole: associazioni di rievocazione storica *inserire le seguenti:* , associazioni culturali

e sostituire la parola: salvaguardare *con la seguente:* tutelare.

2.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: tutela,

3.1. Mollicone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quali fattori di sviluppo *con le seguenti:* quale elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale

3.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: unificante *con la seguente:* trasversale *e sostituire la parola:* culturale *con le seguenti:* demoetnoantropologico e immateriale

3.3. Mollicone.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: artistico *con la seguente:* culturale

3.4. Mollicone.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi

3.5. Mollicone.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: archeologico inserire la seguente: demoetnoantropologico,

3.6. Mollicone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le università, inserire le seguenti: gli istituti centrali e territoriali del Ministero della cultura,

3.7. Mollicone.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tutela e la conservazione con le seguenti: la salvaguardia e la trasmissione

3.8. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: della memoria inserire le seguenti: dei saperi

3.9. Mollicone.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: da un funzionario del Ministero della cultura con le seguenti: da due funzionari del Ministero della cultura

5.1. Mollicone.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero della cultura inserire le seguenti: da un funzionario dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura

5.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: per gli addetti del settore

5.3. Mollicone.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: tecnico-artistiche con la seguente: tecnico-scientifiche

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: tecnico-artistiche con la seguente: tecnico-scientifiche

5.4. Mollicone.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni la funzione pubblica e culturale delle manifestazioni di rievocazione storica, la loro vitalità e il legame con i territori e le comunità locali coinvolte, nonché la loro attendibilità storica, attribuendo uno specifico attestato di riconoscimento esplicativo delle motivazioni dell'iscrizione nell'elenco.

5.5. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: istituti universitari inserire le seguenti: di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche e storiche oltre che storico-artistiche

5.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere le parole: statali e paritarie

7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle radici culturali dei singoli contesti territoriali con le seguenti: dei singoli contesti culturali e territoriali

7.4. Manzi.

Al comma 1, sostituire le parole: delle radici culturali dei con le seguenti: degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai

7.2. Mollicone.

Al comma 2, dopo le parole: singolarmente o in rete aggiungere le seguenti: ,

anche attraverso le comunità educanti del territorio

7.3. Caso, Amato, Orrico.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8.1. Caso, Amato, Orrico.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: al fine di favorire fino alla fine della lettera.

9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: degli artisti esecutori e degli operatori con le seguenti: degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori e dopo le parole: di sperimentazione inserire le seguenti: e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno

9.2. Mollicone.

ART. 10.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

10.1. Manzi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle tradizioni e della memoria legati con le seguenti: demoetnoantropologico e immateriale legato

10.2. Mollicone.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: 27 settembre 2007, n. 167, inserire le seguenti: anche in considerazione di quanto espresso dalla

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 , e delle « espressioni di identità culturale collettiva » di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

14.4. Di Maggio.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: aperte inserire la seguente: , inclusive

14.5. Di Maggio.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione con le seguenti: prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione

14.6. Di Maggio.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità con le seguenti: le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità

14.7. Di Maggio.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali;

14.8. Di Maggio.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: la normativa concernente l'organizza-

zione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei *con le seguenti*: le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di

14.9. Di Maggio.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica

14.10. Di Maggio.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: le procedure relative *con le seguenti:* la normativa statale relativa *e sostituire le parole:* individuazione di *con la seguente:* individuare

14.11. Di Maggio.

Al comma 2, sopprimere la lettera p),

14.12. Di Maggio.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: più vive e vitali,

14.13. Di Maggio.

Al comma 2, sopprimere la lettera v)

14.1. Mollicone.

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato

14.2. Mollicone.

Al comma 4, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Gli schemi di ciascun de-

creto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

14.3. Mollicone.

Alla rubrica sostituire le parole: per l'emanazione del Codice *con le seguenti:* per l'adozione di norme

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: per l'emanazione del Codice *con le seguenti:* per l'adozione di norme

14.14. Di Maggio.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;

d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;

e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;

f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.

2. Il *forum* è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del *forum*, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca e uno del Ministero dell'interno. I componenti del *forum*

restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del *forum* non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.

3. Il *forum* si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.

4. Il *forum*, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.1. Mollicone.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero della cultura aggiungere le seguenti: sentito il Ministero del turismo,

6.1. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: nel sito internet istituzionale del Ministero stesso con le seguenti: nei siti internet istituzionali

del Ministero della cultura e del Ministero del turismo

6.2. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Turismo

14.15. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demotnoantropologico, immateriale ed economico con le seguenti: immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale

1.1. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: unificante con la seguente: trasversale e sostituire le parole: storico, artistico e culturale con le seguenti: culturale immateriale

3.3. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le università, inserire le seguenti: gli istituti e luoghi della cultura pubblici e privati,

3.7. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

ART. 10.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle tradizioni e della memoria legati con le seguenti: culturale, materiale e immateriale, legato

10.2. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

ART. 14.

Alla rubrica sostituire le parole: per l'emanazione del Codice con le seguenti: per l'adozione di norme e, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: patrimoni culturali immateriali con le seguenti: patrimonio culturale immateriale

Conseguentemente, sostituire il titolo, con il seguente: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

14.14. *(Nuova formulazione)* Di Maggio.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e ter-

ritoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;

d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;

e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;

f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.

2. Il *forum* è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del *forum*, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del Turismo. I componenti del *forum* restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del *forum* non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.

3. Il *forum* si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.

4. Il *forum*, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.1. (Nuova formulazione) Mollicone.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demoetnoantropologico, immateriale ed economico con le seguenti: immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale

1.1. (Nuova formulazione) Mollicone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133

1.3. Mollicone.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: tutela

2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: tutela,

3.1. Mollicone.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: unificante con la seguente: trasversale

e sostituire le parole: storico, artistico e culturale con le seguenti: culturale immateriale

3.3. (Nuova formulazione) Mollicone.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: artistico con la seguente: culturale

3.4. Mollicone.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi

3.5. Mollicone.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: archeologico inserire la seguente: demoetnoantropologico,

3.6. Mollicone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le università, inserire le seguenti: gli istituti e luoghi della cultura pubblici e privati,

3.7. (Nuova formulazione) Mollicone.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: della memoria inserire le seguenti: dei saperi

3.9. Mollicone.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: da un funzionario del Ministero della cultura *con le seguenti:* da due funzionari del Ministero della cultura

5.1. Mollicone.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: per gli addetti del settore

5.3. Mollicone.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: tecnico artistiche *con la seguente:* tecnico-scientifiche

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tecnico artistiche *con la seguente:* tecnico-scientifiche

5.4. Mollicone.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero della cultura *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministero del turismo,

6.1. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: nel sito internet istituzionale del Ministero stesso *con le seguenti:* nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo

6.2. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere le parole: statali e paritarie

7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle radici culturali dei *con le seguenti:* degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai

7.2. Mollicone.

ART. 9.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: degli artisti esecutori e degli operatori *con le seguenti:* degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori *e dopo le parole:* di sperimentazione *inserire le seguenti:* e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno

9.2. Mollicone.

ART. 10.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle tradizioni e della memoria legati *con le seguenti:* culturale, materiale e immateriale, legato

10.2. (Nuova formulazione) Mollicone.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: 27 settembre 2007, n. 167, *inserire le seguenti:* anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, e delle « espressioni di identità culturale collettiva » di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

14.4. Di Maggio.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione *con le seguenti:* prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle

pratiche culturali e la loro costante rinnovazione

14.6. Di Maggio.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità con le seguenti: le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità

14.7. Di Maggio.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali;

14.8. Di Maggio.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: la normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei con le seguenti: le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di

14.9. Di Maggio.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica

14.10. Di Maggio.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: le procedure relative con le seguenti: la normativa statale relativa e sostituire le

parole: individuazione di con la seguente: individuare

14.11. Di Maggio.

Al comma 2, sopprimere la lettera p)

14.12. Di Maggio.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: più vive e vitali

14.13. Di Maggio.

Al comma 2, sopprimere la lettera v)

14.1. Mollicone.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Turismo

14.15. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato

14.2. Mollicone.

Al comma 4, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

14.3. Mollicone.

Alla rubrica sostituire le parole: per l'emanazione del Codice con le seguenti: per l'adozione di norme e, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: patrimoni cul-

turali immateriali con le seguenti: patrimonio culturale immateriale

Conseguentemente, sostituire il titolo, con il seguente: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

14.14. (Nuova formulazione) Di Maggio.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;

d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;

e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che de-

tengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;

f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.

2. Il *forum* è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del *forum*, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del Turismo. I componenti del *forum* restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del *forum* non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.

3. Il *forum* si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.

4. Il *forum*, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti

universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.1. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

ALLEGATO 5

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1515 Governo, approvato dal Senato, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato e abb., recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».
C. 1419, Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1419 Governo, recante istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in *streaming*.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

storicamente i settori popolari negli stadi italiani si sono sempre contraddistinti in particolari caratteristiche, frequentati soprattutto da giovani, di ogni fascia sociale e quindi pure studenti e disoccupati, grazie anche a prezzi del biglietto moderatamente bassi;

secondo il *Corriere dello Sport*, « i costi sono lievitati da una media di 18,15 euro a una di 23,28 per i match di Serie A »;

le prime giornate di serie A hanno visto costi delle curve con una media di 30 euro, con picchi di 40 euro a Udine, 41 a Roma, 40 a Frosinone, 45 a Torino;

nella terza giornata si sono registrati 75 euro per una curva a Roma-Milan, 43 euro a Bologna-Cagliari;

in alcune occasioni i prezzi aumentano anche per le coppe europee;

i prezzi in altri Paesi, come la Germania, hanno una media di 19 euro nelle curve;

nei decenni precedenti i costi erano molto più bassi, quasi fissi in tutto il campionato, mentre oggi variano da partita a partita;

il « caro biglietti » nei settori popolari ha provocato proteste pacifiche di numerosi club di tifosi;

a decidere la politica dei prezzi sono le singole società, generalmente facendo

riferimento a tre differenti fasce: i biglietti contro le « *big* » (Juve, Inter, Milan, Napoli e le romane su tutte) costano di più, quelli per vedere le squadre di fascia media hanno un costo inferiore e quelli per gare contro le cosiddette « piccole » scendono ulteriormente;

alcuni esempi concreti: un posto di curva in Roma-Spezia, ultima sfida della Serie A 2022/23, veniva a costare 22 euro, mentre per Roma-Salernitana due giornate fa all'Olimpico lo stesso seggiolino ne « vale » 35, cioè 13 euro in più (+59 per cento). Nella prima gara casalinga del 2022/23 la Lazio metteva in vendita a 25 euro un biglietto nei distinti dell'Olimpico (Lazio-Bologna), mentre per Lazio-Genoa del prossimo 27 agosto la cifra è salita a 40, con un incremento del 60 per cento;

altro caso: il prezzo minimo per un adulto che vuole assistere a Milan-Torino è di 19 euro, e a febbraio lo stesso match (giocato però di venerdì sera) costava 14 euro. Anche sponda Inter i biglietti costano cari e si è passati per la sfida con il Monza dai 10 euro del terzo anello nel 2022/23 ai 22 euro di pochi giorni fa: +120 per cento;

l'aumento dei costi riguarda anche gli abbonamenti ai servizi di *streaming*,

impegna il Governo

a sensibilizzare le Leghe Calcio di Serie A e di Serie B affinché adottino iniziative che agevolino l'acquisto dei biglietti nei settori popolari in occasione delle partite dei rispettivi campionati, attraverso l'ado-

zione di un calmiera dei prezzi e di agevolazioni a favore di chi frequenta quei settori, soprattutto i giovani di ogni fascia sociale, e a richiedere all’Autorità di settore di convocare un tavolo tecnico con gli operatori della comunicazione per individuare possibili soluzioni che facilitino, attraverso

un’adeguata e innovativa politica dei prezzi degli abbonamenti, l’accesso alla visione degli eventi, anche in *streaming*, pure alle fasce meno abbienti di tifosi.

(8-00037) « Amorese, Mollicone, Perissa, Berruto, Caso ».

ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Atto del Governo n. 94.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'i-

struzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (Atto del Governo n. 94),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.